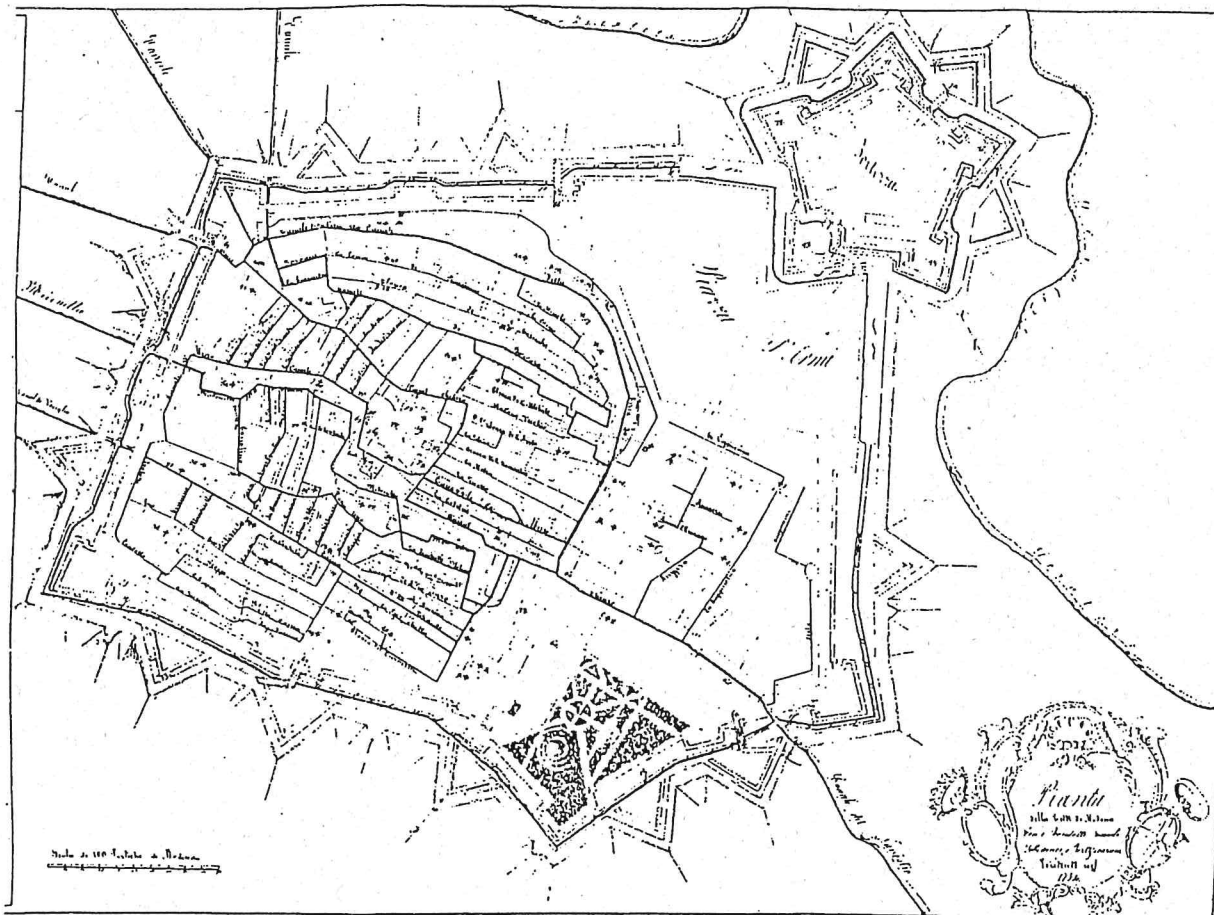


Comune di Modena

Dipartimento Programmazione ed uso del territorio
Settore risorse e tutela dell'ambiente

NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE



L. 10-5-1976 n.319 - L.R. 29-1-1983 n.7 | Deliberazione C.C. n.389 del 28-4-1986

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –

art.	1) - Oggetto del Regolamento	pag.	5
art.	2) - Campo di applicazione del presente Regolamento	pag.	5
art.	3) - Definizioni	pag.	5
art.	4) - Rifiuti e sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico	pag.	6
art.	5) - Regime autorizzato	pag.	7
art.	6) - Strumenti urbanistici preventivi	pag.	7
art.	7) - Obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura	pag.	7
art.	8) - Canone per i servizi pubblici di fognature e depurazione	pag.	8
art.	9) - Esclusioni	pag.	8

CAPO II – NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE –

art.	10) - Classificazione degli scarichi	pag.	8
art.	11) - Scarichi di classe I	pag.	8
art.	12) - Scarichi di classi II	pag.	9
art.	13) - Disciplina degli scarichi di classe I.1.	pag.	9
art.	14) - Disciplina degli scarichi di classe II.2.	pag.	9
art.	15) - Insediamenti finalizzati alla produzione di beni dotati di scarichi classificabili come civili	pag.	10
art.	16) - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di classe II.1.	pag.	10
art.	17) - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di classe II.2.	pag.	11
art.	18) - Controllo sugli scarichi	pag.	12
art.	19) - Risanamento dell'abitato	pag.	13
art.	20) - Adeguamento di scarichi esistenti alle prescrizioni e norme del presente Regolamento	pag.	13

CAPO III – NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI –

art.	21) - Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura	pag.	13
art.	22) - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico	pag.	14
art.	23) - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico	pag.	14
art.	24) - Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione allo scarico	pag.	15
art.	25) - Attivazione degli scarichi	pag.	15
art.	26) - Documentazione necessaria per il conseguimento della autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi	pag.	16
art.	27) - Impianti di depurazione delle acque reflue	pag.	17
art.	28) - Procedure di autorizzazione	pag.	17
art.	29) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi	pag.	17

**CAPO IV – PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI
IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE –**

art. 30)	- Allacciamenti	pag. 18
art. 31)	- Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati	pag. 18
art. 32)	- Canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private	pag. 19
art. 33)	- Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di classe II.1. e II.2.	pag. 20
art. 34)	- Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti produttivi	pag. 21
art. 35)	- Gestione degli impianti di depurazione	pag. 21
art. 36)	- Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali	pag. 21
art. 37)	- Prescrizioni relative agli insediamenti civili che originano scarichi di classe I.2.	pag. 22
art. 38)	- Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici	pag. 22

**CAPO V – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI RICETTORI DI SCARICHI E
PRESCRIZIONI PARTICOLARI –**

art. 39)	- Esigenza di classificazione dei corpi idrici ricettori di scarichi	pag. 22
art. 40)	- Corpi idrici a monte di centri abitati	pag. 23
art. 41)	- Attraversamento del centro urbano	pag. 23
art. 42)	- Corpi idrici in uscita dal centro urbano e da centri frazionali dotati di impianto di depurazione	pag. 23
art. 43)	- Subsistemi fognari che recapitano in acque superficiali	pag. 23
art. 44)	- Fossi e scoli stradali	pag. 24
art. 45)	- Prescrizioni particolari relative agli scarichi nei corpi idrici di cui agli artt. 40), 42), 43), 44) del presente Regolamento	pag. 24
art. 46)	- Identificazione dei corpi idrici di cui all'art. 40), lett. a) e b), e art. 42) del presente Regolamento	pag. 25

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI –

art. 47)	- Riclassamento degli scarichi e modifica delle autorizzazioni allo scarico	pag. 25
art. 48)	- Diniego all'autorizzazione allo scarico	pag. 25
art. 49)	- Norme di salvaguardia	pag. 26
art. 50)	- Prescrizioni per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione	pag. 26
art. 51)	- Sanzioni amministrative	pag. 27
art. 52)	- Rinvio alla normativa esistente	pag. 27
art. 53)	- Entrata in vigore del Regolamento	pag. 27
Allegato A)	- Elenco delle sostanze ad elevata tossicità, persistenza e bioaccumulabilità	pag. 28
Allegato B)	- Tab. I – II e III L.R. 29-1-1983 n. 7	pag.
Allegato C)	- Planimetria corpi idrici artt. 40) e 42)	pag.

GRUPPO DI LAVORO

- | | |
|-----------------------------|---|
| dott. ing. ALBERTO MURATORI | - Capo Settore Risorse e Tutela dell'Ambiente del Comune di Modena |
| dott. CARLO ODORICI | - Chimico Settore Risorse e Tutela dell'Ambiente del Comune di Modena |

CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI

- | | |
|--------------------------------|---|
| dott. ing. G. Carlo Capitani | - Settore Infrastrutture Territoriali del Comune di Modena |
| dott. ing. Elis Maccagnani | - Settore Gestione Controlli del Comune di Modena |
| dott. M. Luisa Marchiano' | - Settore Amministrativo Dipartimento Programmazione ed Uso del Territorio del Comune di Modena |
| dott. arch. Michele Nazzaruolo | - Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Modena |
| geom. Giovanni Bartoli | - Settore Infrastrutture Territoriali del Comune di Modena |
| geom. Giovanni Biagi | - Settore Risorse e Tutela dell'Ambiente del Comune di Modena |
| dott. Adriano Zavatti | - Servizio Igiene Pubblica – U.S.L. n. 16 |
| p.i. Enzo Tacconi | - Servizio Igiene Pubblica – U.S.L. n. 16 |

Modena, aprile 1986

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –

art. 1) - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici, degli insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Modena;
- b) la disciplina sia sotto il profilo idraulico, che tecnico costruttivo, che qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);
- c) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, ivi compresi gli impianti di depurazione;
- d) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il convogliamento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a trascorrere alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenze di edifici ed insediamenti privati;
- e) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;
- f) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubbliche fognature da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- g) i criteri per la classificazione dei corpi idrici nel novero di quelli facenti parte del sistema di deflusso ed allontanamento delle acque reflue, in relazione alle esistenti interrelazioni tra reticolo idrografico superficiale, irriguo ed imbrifero e reti fognarie, urbane ed extra urbane.

art. 2) - Campo di applicazione del presente Regolamento

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli scarichi recapitati direttamente nella pubblica fognatura, ivi compresi i corpi ricettori classificati ai sensi della lettera g) del precedente art. 1) nonché, a norma della Circolare Min. Finanze n. 4675/81, agli scarichi non direttamente immessi nella pubblica fognatura, ma ad essa collegati attraverso condutture e canalizzazioni fisse, pubbliche o private.

Le norme e prescrizioni di cui ai successivi artt. 32), 33), 38) e 45) si intendono integrative del vigente Regolamento Edilizio e trovano applicazione su tutto il territorio comunale, anche nel caso di scarichi terminali in acque superficiali o sul suolo.

art. 3) - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) PUBBLICA FOGNATURA: il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche e/o quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale, ivi compresi i corpi idrici classificati o classificabili ai sensi della lettera g) del precedente art. 1), come meglio specificato al successivo Capo V del presente Regolamento;
- b) SUBSISTEMA FOGNARIO: il complesso delle condutture che accolgono gli scarichi di più insediamenti serviti da un insieme coordinato di opere di urbanizzazione realizzate per iniziativa pubblica o privata;

- c) IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO: il complesso di opere civili finalizzato a ridurre il tenore di solidi in sospensione nei liquami di scarico mediante processi di natura fisico-meccanica;
- d) IMPIANTO DI DEPURAZIONE: un complesso di opere civili ed elettromeccaniche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici;
- e) SCARICO: qualunque immissione in fognatura con carattere continuativo, discontinuo od anche occasionale di materiali solidi, liquami o gassosi pur anche provenienti dal dilavamento di superfici esposte all'azione degli agenti meteorici;
- f) INSEDIAMENTO: uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminati;
- g) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, e in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, e che diano luogo a scarichi idrici di natura e qualità diverse da quelle degli scarichi provenienti da edifici e complessi abitativi;
- h) INSEDIAMENTO CIVILE: uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria e prestazione di servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera g) del presente articolo, che dia luogo esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da edifici e complessi abitativi. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili, nei termini specificati dalla Circolare del Comitato Interministeriale in data 29 dicembre 1976 e dalla deliberazione del medesimo Comitato in data 8 maggio 1980;
- i) COMITATO DEI MINISTRI E COMITATO INTERMINISTERIALE: il Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 4) - Rifiuti e sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico

E' tassativamente vietato scaricare o immettere direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo le seguenti sostanze:

- a) sostanza infiammabili od esplosive solide, liquide o gassose; effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, eccetera;
- b) sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali, dannose per gli impianti di depurazione e/o per il loro funzionamento ed aggressive o dannose per le condutture fognarie, quali ammoniaca, cianuri, soluzioni concentrate di metalli e non metalli tossici eccedenti la tabella C della legge 10 maggio 1976 n. 319, soluzioni a PH fortemente acido od alcalino, solventi e coloranti organici di qualsiasi tipo, prodotti farmaceutici di scarto, eccetera;
- c) sostanze solide o liquide ad elevata viscosità tali da causare ostruzioni, intasamenti e danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, fogliame, vetri, stracci, bitumi, residui oleosi in genere, eccetera, neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici e industriali.

E' in ogni caso vietato lo scarico di qualsiasi sostanza riconducibile alla classificazione di rifiuto tossico e nocivo di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

art. 5) - Regime autorizzatorio

L'attivazione di ogni nuovo scarico nella pubblica fognatura, compresi i casi previsti al primo capoverso del presente art. 2, deve essere debitamente autorizzata dal Sindaco e parimenti debbono risultare autorizzate dal Sindaco le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento alla pubblica fognatura, nei modi, termini e secondo le procedure di cui al successivo Capo III del presente Regolamento.

Tali disposizioni si applicano anche a scarichi già esistenti, nei casi contemplati ai successivi articoli 19), 20), 22) lett. b), c), d), e), e f), e art. 45) del presente Regolamento.

art. 6) - Strumenti urbanistici preventivi

Senza pregiudizio per l'obbligo del conseguimento delle autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento per i singoli insediamenti da realizzare, così come definiti alle lettere e), f) e g) del precedente art. 3), non potrà darsi corso all'approvazione di interventi disciplinati da strumento urbanistico preventivo, di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati, piani di coordinamento, progetti planovolumetrici, schemi di inquadramento, piani di recupero, progetti di ristrutturazione urbanistica) in difetto del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare.

Tra gli elaborati obbligatori per la presentazione dei suddetti strumenti urbanistici preventivi viene pertanto inserita la scheda idraulica relativa all'intervento, in difetto della quale lo strumento urbanistico preventivo non potrà essere ammesso ad istruttoria tecnico-amministrativa.

La scheda idraulica, rilasciata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale su richiesta dei titolari (privati o pubblici) dell'iniziativa edificatoria assoggettata a strumento urbanistico preventivo contiene, sulla base dei parametri di intervento della destinazione di P.R.G. e degli schemi tipologico - distributivi eventualmente comunicati all'atto della domanda, l'indicazione del ricettore (o dei ricettori) cui convogliano le reti fognarie da realizzare nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria dell'intervento previsto.

Già in sede di rilascio della scheda idraulica o nella successiva fase di istruttoria sulle opere di urbanizzazione, potranno essere altresì impartite prescrizioni sulle modalità costruttive delle reti, sull'eventuale necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche, sull'esigenza di realizzare eventuali opere e impianti per il trattamento delle acque di scarico, a monte dell'immissione nella preesistente rete, ovvero sulla necessità di dar corso ad accorgimenti per attenuare l'afflusso di acque meteoriche ai ricettori finali.

Le opere fognarie e/o di depurazione da realizzarsi in esecuzione dei progetti relativi alle urbanizzazioni primarie di ogni intervento disciplinato da strumento urbanistico preventivo, in quanto destinate ad essere trasferite in proprietà al Comune, sono in toto assimilate a pubblica fognatura e ad esse, ed ai singoli scarichi in esse recapitati, si applicano tutte le disposizioni e norme del presente Regolamento.

art. 7) - Obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura

Salva l'ipotesi del motivato diniego delle previste autorizzazioni, tutti i fabbricati e gli insediamenti situati all'interno delle aree servite direttamente o comunque servibili dalla rete fognaria comunale devono essere collegati ad essa ed osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo.

In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di pozzi assorbenti per la dispersione di scarichi idrici nel sottosuolo.

In tutta l'area urbanizzata e servita da fognatura è altresì vietata oltre che la realizzazione, anche l'utilizzazione tanto di pozzi assorbenti che di pozzi neri.

Resta consentito, previa autorizzazione, lo stoccaggio temporaneo di liquami in contenitori anche interrati, purchè a perfetta tenuta idraulica, limitatamente a reflui idrici provenienti da insediamenti che danno luogo a scarichi delle classi I.2., II.1. e II.2. in vista del successivo conferimento a centri di trattamento autorizzati.

art. 8) - Canone per i servizi pubblici di fognature e depurazione

I titolari degli scarichi di cui al primo capoverso del precedente art. 2) sono soggetti passivi del canone di fognatura e depurazione, previsto dagli articoli 16, 17 e 17bis della Legge 10 maggio 1976 n. 319, così come modificata con D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 23 aprile 1981 n. 153.

art. 9) - Esclusioni

Salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente art. 2) sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, se trattasi di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, e dalla L.R. 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, se trattasi di scarichi provenienti da insediamenti civili, nonché alle norme e prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene.

CAPO II - NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE -

art. 10) - Classificazione degli scarichi

Gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare nella pubblica fognatura sono suddivisi, in relazione alla tipologia ed alle attività svolte nell'insediamento di provenienza, nelle seguenti classi e sottoclassi:

- scarichi di classe I, a loro volta suddivisi nelle sottoclassi I.1. e I.2. se provenienti da insediamenti civili così come definiti alla lettera h) del precedente art. 3);
- scarichi di classe II, a loro volta suddivisi nelle sottoclassi II.1. e II.2. se provenienti da insediamenti produttivi così come definiti alla lettera g) del precedente art. 3).

art. 11) - Scarichi di classe I

Gli scarichi di classe I, provenienti da insediamenti civili, sono suddivisi nelle seguenti sottoclassi:

- I.1., se provenienti da insediamenti a destinazione abitativa o da insediamenti non abitativi che siano comunque luogo ad acque reflue di tipo meteorico – sempre che non inquinate o inquinabili da sostanze solide o liquide di cui risulti vietato lo scarico, derivanti alla fognatura

per dilavamento o trasporto eolico ed originate dalla normale attività lavorativa o dalla disposizione delle emissioni in atmosfera dell'insediamento stesso – e/o provenienti da servizi idroigienici, cucine e mense;

- I.2., se provenienti da insediamenti civili non abitativi, o a destinazione non esclusivamente abitativa le cui acque reflue, per caratteristiche quantitative e qualitative, chimiche e/o fisiche e/o batteriologiche, non risultino in pieno assimilabili a quelle comprese tra gli scarichi di classe I.1. A titolo esemplificativo si indicano tra gli scarichi di classe I.2. quelli provenienti da: insediamenti ospedalieri e luoghi di cura; laboratori di analisi chimiche, biologiche e di ricerca, anche se compresi all'interno di istituti scolastici od universitari; attività di servizio quali distributori di carburante, carrozzerie, lavanderie, eliografie, eccetera; insediamenti civili nei quali si dia luogo allo scarico di acque impiegate come fluido di scambio termico; insediamenti civili agricoli nei quali si pratichi l'allevamento di capi di animali e/o attività di trasformazione/valorizzazione dei prodotti agricoli, eccetera.

art. 12) - Scarichi di classe II

Gli scarichi di classe II, provenienti da insediamenti produttivi, sono divisi nelle seguenti sottoclassi:

- II.1. se provenienti da insediamenti produttivi che diano luogo ad acque reflue caratterizzate esclusivamente o prevalentemente dalla presenza di sostanze di tipo organico e/o biologico, e che comunque non utilizzino nel corso del processo produttivo alcuna delle sostanze elencate nell'allegato A) del presente Regolamento;
- II.2. se provenienti da insediamenti produttivi che diano luogo ad acque reflue caratterizzate dalla presenza prevalente di sostanze inorganiche, ovvero di sostanze organiche tossiche, e/o persistenti e/o bioaccumulabili, e/o che utilizzino comunque nel corso del processo produttivo una o più delle sostanze elencate nella tabella costituente allegato A) del presente Regolamento.

art. 13) - Disciplina degli scarichi di classe I.1.

Per gli scarichi di classe I.1. le autorizzazioni di cui al successivo art. 21, vengono rilasciate a seguito di istruttoria tecnica svolta sotto il profilo della compatibilità idraulica, fermo restando l'obbligo di dar corso alle prescrizioni eventualmente impartite in ordine alla scelta del corpo ricettore ed alle caratteristiche costruttive e/o alle modalità di intervento di cui ai successivi artt. 30), 31) e 32) del presente Regolamento.

art. 14) - Disciplina degli scarichi di classe I.2.

Per gli scarichi di classe I.2., oltre alle prescrizioni tutte di cui al precedente art. 13, l'istruttoria tecnica terrà conto degli aspetti qualitativi delle acque scaricate, potendo in tal senso individuare la necessità di eventuali pretrattamenti, al fine di evitare l'afflusso in fognatura delle sostanze di cui al precedente art. 4).

I titolari degli scarichi dovranno in tal senso provvedere allo stoccaggio in appositi contenitori di eventuali soluzioni concentrate o sostanze di cui risulti comunque vietato lo scarico in fognatura con le medesime modalità e prescrizioni di cui al successivo art. 15), lettera c).

art. 15) - Insedimenti finalizzati alla produzione di beni dotati di scarichi classificabili come civili.

Con riferimento al disposto dell'art. 1 quater della Legge 8.10.1976 n. 690 e dell'art. 4, 3° comma della L.R. 29.1.1983 n. 7 possono essere considerati scarichi civili, sia sotto il profilo dei limiti di accettabilità, che del regime tariffario, che dei controlli e delle garanzie da porre in atto, anche gli scarichi derivanti da insediamenti finalizzati alla produzione o alla trasformazione di beni nelle seguenti ipotesi:

- a) quando gli scarichi idrici derivino unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate;
- b) quando pur dandosi luogo ad acque reflue derivanti dai cicli produttivi sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo quantitativo, l'entità dello scarico non superi i 1.000 mc/anno;
 - sotto il profilo qualitativo le acque reflue nel corso del ciclo di lavorazione non vengano contaminate dalle sostanze elencate nella tabella costituente allegato A) del presente Regolamento, abbiano parametri qualitativi a monte di qualsiasi trattamento epurativo e/o miscelazione con altre acque che per la loro natura con richiedano trattamenti tali da rispettare la tabella I di cui alla L.R. 7/83, così come recepita nell'allegato B) del presente Regolamento;
- c) quando in relazione alla modesta entità dei reflui di lavorazione e processo – tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione – se ne provveda all'integrale stoccaggio in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82. Caratteristiche tecnico costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati dagli organi tecnici preposti all'istruttoria dell'istanza. In nessun caso contenitori o vasche potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all'insediamento che esterna. La stessa adozione della soluzione comportante lo stoccaggio dei reflui in luogo del trattamento epurativo dovrà essere autorizzata dagli organi tecnici preposti all'istruttoria dell'istanza. In tale ipotesi si darà corso all'autorizzazione allo scarico solo limitatamente agli scarichi di tipo civile ed analoga classificazione si attribuirà allo scarico dell'insediamento, restando la disciplina dello smaltimento dei reflui stoccati assoggettata alla normativa di cui al D.P.R. 915/82 in materia di smaltimento rifiuti. L'autorizzazione relativa ai soli scarichi civili, inizialmente rilasciata in via provvisoria, diverrà definitiva solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o Impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati, ed avrà comunque la durata del contratto medesimo, fermo restando l'automatico rinnovo, in occasione del rinnovo del contratto, che dovrà essere comunicato ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. I titolari degli insediamenti di cui alla presente lettera c) sono altresì obbligati a far pervenire ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, entro il 31/12 di ogni anno, copia delle documentazioni relative ai conferimenti attuati nel corso dell'anno precedente.

art. 16) - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di classe II.1.

Gli scarichi di classe II.1. non sono di norma ammessi in fognatura senza aver subito trattamento in impianto di depurazione, o quanto meno pretrattamento fisico meccanico, in grado di garantire comunque la separazione di oli e grassi, la separazione meccanica dei solidi sospesi e la digestione anaerobica dei fanghi fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti successivamente indicati.

Tali limiti, salvo i casi di cui ai successivi commi del presente articolo, sono quelli previsti dalla tabella C) della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni.

A richiesta dei titolari e per comprovare esigenze di natura tecnica economica o gestionale possono essere autorizzati dal Sindaco scarichi che a valle del pretrattamento e/o trattamento osservino i limiti, meno restrittivi, della tabella I di cui alla L.R. 29 gennaio 1983 n. 7, così come recepita nell'allegato B) del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- per scarichi recapitanti al depuratore centralizzato, quando comunque l'entità quantitativa dello scarico, espressa in mc/anno non superi 1/100 della potenzialità di trattamento dell'impianto stesso, e sussista conforme parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ente gestore dell'impianto;
- per scarichi recapitanti ai depuratori frazionali, quando l'entità quantitativa dello scarico, espressa in mc/anno non superi i 5/100 della potenzialità di trattamento dell'impianto cui sia convogliato lo scarico, fermo restando il conforme parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e dell'Ente gestore dell'impianto e fatta salva l'ipotesi di specifiche convenzioni attraverso cui con concorso finanziario dei privati eventualmente interessati, possa darsi corso alla realizzazione di ampliamenti/potenziamenti delle possibilità epurative dei depuratori frazionali, così da renderli in grado di trattare scarichi di entità anche superiore.

Il Sindaco si pronuncerà sull'istanza tenendo conto delle caratteristiche medie dell'affluente comunque derivante all'impianto di depurazione pubblica cui lo scarico in questione recapita, delle specifiche caratteristiche tecnologiche dell'impianto stesso e delle eventuali ripercussioni sulla salubrità dei luoghi.

In relazione ad eventuali discontinuità temporali nell'arco giornaliero e/o stagionale (lavorazioni per campagne) delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, ovvero della variabilità nel regime idraulico del corpo recettore, potrà essere prescritta la realizzazione di idonei sistemi di omogeneizzazione e/o stoccaggio a monte dello scarico terminale, e di dispositivi per la temporizzazione dello scarico al fine di consentire la costanza quali/quantitativa dello scarico, ovvero la sua temporanea interruzione in particolari condizioni meteorologiche.

Al fine di consentire la verifica sull'entità dei volumi scaricati, gli scarichi legittimati al rispetto della citata tabella I dovranno essere di norma dotati di idonei strumenti di misura; in difetto, nella determinazione del parere, si terrà conto dei volumi prelevati. In ogni caso su tali scarichi dovranno essere effettuati almeno bimestralmente i controlli di cui al punto b2 del successivo art. 50), fermo restando l'obbligo del rispetto di ogni altra prescrizione integrativa contenuta nel disposto dell'autorizzazione.

I titolari di scarichi di classe II.1. i cui parametri qualitativi non dovessero rispettare, allo stato di fatto, i limiti di cui al 2° comma del presente articolo sono tenuti a denunciare al Sindaco la propria posizione entro il 13 giugno 1986.

Entro la medesima data deve essere presentata eventuale istanza per conseguire autorizzazione all'allineamento ai limiti, meno restrittivi, di cui al 3° comma del presente articolo fermo restando il diritto di provvedimenti autonomamente assunti anche anticipatamente rispetto a tale data, ai sensi del successivo art. 20).

Il Sindaco, sulla base delle denunce e istanze di cui sopra, provvede a determinare, con proprie ordinanze, tempi i modi per l'adeguamento degli scarichi non conformi, alle prescrizioni del presente articolo e del presente Regolamento.

art. 17) - Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di classe II.2.

Il trattamento comunque da prevedere per gli scarichi di classe II.2. dovrà garantire, quale minimo livello di depurazione richiesto, il conseguimento dei limiti della tabella C) di cui alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 modificata con Legge 24 dicembre 1979 n. 650 per tutti i parametri previsti dalla tabella medesima.

Fermo restando il divieto di conseguire i limiti di accettabilità tabellari mediante diluizione con acque appositamente prelevate, qualora si individuino sezioni del ciclo produttivo che diano luogo

ad effluenti contenenti metalli e non metalli di cui al punto 10 della citata tabella C), od altre sostanze accumulabili nei fanghi di supero del depuratore centralizzato municipale tali da limitarne il riutilizzo a fini agronomici in base alle disposizioni di legge in materia, i relativi scarichi parziali dovranno subire specifico trattamento, in grado di far conseguire i limiti di accettabilità a monte dell'immissione nello scarico generale dell'insediamento.

Qualora il Comitato Interministeriale provveda a modificare in senso più restrittivo i limiti tabellari di legge, questi ultimi sin intendono recepiti dal presente Regolamento anche in assenza di specifici atti deliberativi.

Qualora dovesse riscontrarsi nell'affluente all'impianto centralizzato municipale un tenore in metalli tossici ed altre sostanze pregiudizievoli all'utilizzazione agronomica dei fanghi di supero ed imputabili agli scarichi di classe II.2., il Sindaco, con proprie ordinanze, potrà prescrivere limiti più restrittivi sui diversi parametri, al cui rispetto potranno risultare obbligati gli scarichi di singoli insediamenti, o di specifiche categorie produttive, o dell'intera classe II.2.

In ogni caso potrà essere disposta l'installazione sugli scarichi di classe II.2. di analizzatori automatici, al fine del continuo riscontro del rispetto dei prescritti limiti di accettabilità.

L'istruttoria tecnica sulle domande di autorizzazione allo scarico relative a scarichi terminali di classe II.2. oltre che alle verifiche di compatibilità idraulica sarà nello specifico incentrata sulla definizione delle più idonee tecnologie epurative correlabili alle precipue caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, con cogente funzione di indirizzo nei confronti delle soluzioni impiantistiche da adottare, potendosi in tal senso determinare negativamente anche proposte che pur consentendo tecnicamente il rispetto dei limiti tabellari non diano adeguate garanzie di affidabilità o di agevole possibilità gestionale, o non diano luogo comunque alle prestazioni connesse alla miglior tecnologia disponibile, tenuto conto anche delle implicazioni di tipo economico.

L'autorizzazione allo scarico, ferma restando la possibilità di prescrizioni integrative, sarà comunque rilasciata solo in seguito alla realizzazione degli impianti di depurazione preventivamente e debitamente approvati.

art. 18) - Controllo sugli scarichi

Sugli scarichi soggetti a limite di accettabilità vengono svolti, a cura del competente servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., controlli, campionamenti ed analisi, al fine della verifica del rispetto dei limiti tabellari previsti dalle leggi vigenti e/o dal presente Regolamento e/o da specifiche prescrizioni.

Analogo sistema di controlli viene attivato per l'accertamento degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone di utenza, comunque da denunciarsi a cura degli interessati nei modi e termini previsti dalla delibera della G.R. 19 maggio 1981 n. 1724 e successive modifiche ed integrazioni e come meglio specificato al successivo art. 50) del presente Regolamento.

In questo caso le determinazioni potranno essere effettuate su campioni istantanei o su campioni medi compositi ottenuti anche con campionatori automatici, non avendo finalità di controllo fiscale delle caratteristiche di accettabilità degli scarichi, ma risultando esse esclusivamente rivolte alla corretta determinazione dei parametri significativi per la quantificazione dei canoni di utenza.

Ai controlli di cui al 2° comma del presente articolo sono abilitati altresì gli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente gestore del Pubblico Servizio di Depurazione, ai quali spetta anche il compito di procedere all'accertamento della congruità degli elementi necessari per la determinazione dei canoni, oggetto di autodenuncia da parte dei titolari degli scarichi di insediamenti produttivi.

art. 19) - Risanamento dell'abitato

In occasione della realizzazione di nuove fognature, o della ristrutturazione di reti esistenti, in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie od idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più edifici ad insediamenti – collegati o meno alla pubblica fognatura antecedentemente all'intervento – il Sindaco provvede, con propria ordinanza:

- a) a fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e delle documentazioni tecniche di cui al successivo capo III del presente Regolamento da parte degli interessati;
- b) a disporre eventuali prescrizioni particolari, quali la realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o depurazione;
- c) ad imporre e regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa l'eventuale separazione delle acque meteoriche dalle acque nere, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa officiosità idraulica;
- d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alla pubblica fognatura;
- e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati;

In particolare si provvederà a disporre l'eliminazione di pozzi neri ed eventuali pozzi disperdenti ancora in attività quando sussista possibilità di scarichi più adeguati.

Anche in assenza di pubbliche fognature il Sindaco potrà comunque disporre la disattivazione ed il risanamento di pozzi neri non a perfetta tenuta e di pozzi disperdenti ai sensi delle vigenti norme igienico sanitarie.

art. 20) - Adeguamento di scarichi esistenti alle prescrizioni e norme del presente Regolamento

Anche in difetto di richieste di intervento da parte dei titolari delle attività comportanti scarichi e/o dei proprietari degli insediamenti da cui traggono origine gli scarichi, il Sindaco provvede, con propria ordinanza rivolta ai titolari di singoli scarichi o di particolari categorie insediative che diano luogo a scarichi delle Classi I.2., II.1. e II.2. di cui ai precedenti artt. 11) e 12), a disporre per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del precedente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.

In caso di inerzia dei soggetti obbligati, il Sindaco potrà disporre, previa diffida l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione diretta delle necessarie opere a cura degli uffici tecnici comunali ed a spese del titolare dello scarico inadoneo.

E' facoltà del Sindaco sospendere l'esecutività dell'ordinanza di interruzione dello scarico in caso di avvio dei lavori a cura dell'obbligato, e nelle more dell'ultimazione degli stessi.

Per scarichi appartenenti alle classi I.1. il Sindaco si riserva di intervenire quando si verifichino le ipotesi di cui al precedente art. 18), ovvero nelle ipotesi contemplate al successivo art. 45), ultimo comma.

CAPO III – NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI –

art. 21) - Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura

Il regime autorizzatorio di cui all'art. 5) del presente Regolamento si esplica attraverso i seguenti atti amministrativi, rilasciati dal Sindaco previa conforme istanza da parte dei soggetti obbligati:

- a) autorizzazione allo scarico;
- b) autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi.

Il conseguimento dell'autorizzazione allo scarico è condizione necessaria per l'attivazione di qualsiasi scarico nella pubblica fognatura, anche se ciò non comporti l'esecuzione di opere edili.

art. 22) - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico

Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:

- a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi, all'atto della presentazione della relativa concessione od autorizzazione edilizia, o per essi, i titolari delle attività da svolgersi negli edifici o insediamenti in questione, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
- b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti e da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro – (o per essi, i titolari delle attività ivi svolte) all'atto della presentazione della relativa istanza di concessione od autorizzazione edilizia, quando in forza della destinazione d'uso richiesta si dia luogo a scarichi terminali di classe o sottoclasse diversa da quella originaria, o si ricada comunque nell'ipotesi di cui alla successiva lettera d) del presente articolo. A parità di effetti sugli scarichi, le presenti disposizioni valgono anche nel caso di interventi di risanamento conservativo, e, per insediamenti produttivi, nel caso di interventi edilizi di qualunque livello, ma comunque tali da dar luogo al parziale o integrale riuso dell'immobile oggetto di intervento;
- c) i proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura, o per essi, titolari delle attività ivi svolte, quando di realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi, precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura;
- d) i proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari delle ordinanze di cui all'art. 18) del presente Regolamento;
- e) i proprietari di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, o per essi, i titolari delle attività ivi insediate, che intendano intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative (o nel caso di insediamenti produttivi anche delle sole caratteristiche quantitative) delle acque reflue scaricate;
- f) chiunque, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso è allo stato di fatto.

art. 23) - Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione allo scarico viene rivolta al Sindaco attraverso presentazione dell'apposito modello debitamente compilato in duplice copia, di cui una in bollo.

Nel caso di nuovi insediamenti deve essere presentata, di norma, contestualmente all'istanza di concessione od autorizzazione relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento e, comunque, anche a cura del titolare dell'attività da ivi instaurarsi, antecedentemente al rilascio del certificato di abitabilità e/o servibilità.

Il certificato di abitabilità o servibilità non può essere rilasciato in difetto di autorizzazione allo scarico.

Nel caso di insediamenti già esistenti la relativa domanda deve essere presentata, facendo uso del già citato modello e nei medesimi termini precedentemente indicati, quando si verifichino le condizioni e situazioni di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente art. 21) del presente Regolamento.

art. 24) - Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico di cui alla lett. a) del precedente art. 22) contiene i seguenti elementi costitutivi:

- a) denominazione del titolare dello scarico;
- b) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico;
- c) classificazione dell'insediamento, e dello scarico;
- d) categorie delle acque reflue per cui si dà corso all'autorizzazione allo scarico;
- e) denominazione del corpo idrico ricettore nel quale viene autorizzato lo scarico;
- f) eventuali condizioni, vincoli, prescrizioni particolari.

L'autorizzazione allo scarico abilita direttamente all'attivazione dello scarico medesimo nel solo caso in cui non risulti la necessità di dar corso alla realizzazione di opere edilizie per realizzare l'allacciamento alla fognatura. In caso contrario il titolare dell'istanza dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per realizzare l'attivazione dello scarico, di cui alla lettera b) del precedente art. 21), nei modi e termini di cui ai successivi artt. 25) e 26) del presente Regolamento.

L'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata in via provvisoria, in attesa del perfezionarsi di adempimenti ed obblighi a carico del titolare dell'istanza.

L'autorizzazione allo scarico deve intendersi decaduta automaticamente in caso di arbitraria o comunque non previamente assentita modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere c), d), e) del presente articolo, nonché previa diffida, nel caso di inottemperanza agli obblighi, prescrizioni e vincoli di cui alla lett. f) del presente articolo.

art. 25) - Attivazione degli scarichi

Quando l'allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato in assenza di opere civili, chiunque voglia o debba attivare uno scarico deve munirsi, oltre che di autorizzazione allo scarico, dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione delle relative opere.

Tale autorizzazione, per il cui rilascio è comunque necessaria la presentazione della documentazione tecnica di cui al successivo art. 26), verrà di norma rilasciata, nel caso di nuovi insediamenti, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo (concessione od autorizzazione edilizia) relativo al nuovo insediamento da realizzare, risultando la citata documentazione tecnica parte integrante del progetto edilizio dell'insediamento. In tal caso la domanda di concessione od autorizzazione edilizia relativa al nuovo insediamento vale anche quale istanza per la realizzazione delle opere civili necessarie per l'attivazione dello scarico.

Nel caso di insediamenti già esistenti, tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, la documentazione tecnica di cui al successivo art. 26) potrà integrare quella necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione allo scarico. In tal caso la domanda di autorizzazione allo scarico anche quale istanza per l'autorizzazione ad eseguire le opere edili necessarie per l'attivazione dello scarico.

Nel caso di insediamenti esistenti, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione dello scarico verrà rilasciata con autonomo provvedimento autorizzatorio di tipo edilizio, ai sensi della Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la classificazione delle opere tra quelle assoggettabili alle procedure di approvazione di all'art. 60), 7° comma della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, così come modificata con L.R. 29 marzo 1980 n. 23.

Salvo il caso di intervento su insediamento già dotato di autorizzazione allo scarico, e per il quale non sussistono le ipotesi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del precedente art. 22), il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi precede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in forma definitiva.

art. 26) - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi

La documentazione tecnica necessaria per conseguire autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'attivazione degli scarichi, tanto se presentata a corredo del progetto edilizio di un nuovo insediamento, tanto se presentata unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico, tanto se presentata separatamente, in tal caso accompagnata da apposita e conforme istanza, si compone dei seguenti elementi:

- a) Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 con individuazione:
 - a.1 – dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare, e della quota di caposaldo dell'edificio o di uno degli edifici previsti;
 - a.2 – della rete fognaria pubblica esterna all'insediamento con indicazione nel senso di scorrimento delle acque, dei pozzetti di ispezione ed eventuali caditoie immediatamente a monte e valle del punto (o dei punti) in cui si intende effettuare l'immissione nella pubblica fognatura; nel caso di recapito in acque superficiali si indicheranno le caratteristiche geometriche del corpo ricettore ed il senso di scorrimento delle acque;
 - a.3 – della localizzazione del pozzetto terminale (o dei pozzetti terminali della rete (o delle reti)) all'interno dell'area cortiliva.
- b) Planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 o 1:200 (eccezionalmente per insediamenti produttivi di grande estensione in scala 1:1000) rappresentativa dei seguenti elementi:
 - b.1 – sagome degli edifici costituenti l'insediamento con indicazione delle relative destinazioni d'uso, completi delle quote di caposaldo riferite alla medesima quota di cui alla precedente lettera a.1 del presente articolo, con indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni dell'edificio di prima formazione di acque reflue;
 - b.2 – sistemazione esterna dell'area cortiliva;
 - b.3 – schema planimetrico della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva;
 - b.4 – fosse Imhoff o altre opere di pretrattamento e/o accumulo;
 - b.5 – eventuali impianti ed opere di depurazione delle acque reflue;
 - b.6 – pozzetti di ispezione e/o prelievo, e caditoie;
 - b.7 – diametri e materiali dei diversi rami della rete;
 - b.8 – quote significative per l'individuazione della profondità d'imposta della rete fognaria interna all'area privata rispetto al piano di campagna ed al corpo ricettore dello scarico (o ai corpi ricettori degli scarichi);
 - b.9 – eventuali pozzi per l'approvvigionamento idrico;
 - b.10 – schema planimetrico delle condotte di adduzione idrica del civico acquedotto fino agli edifici od eventuali punti di presa esterni, e relativa profondità dal piano di campagna.

Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza, o con specifici problemi di natura idraulica, potranno essere richieste dall'Ufficio anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.

Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere rappresentate con opportuna simbologia e, con distinzione delle opere esistenti da quelle in progetto.

Le quote altimetriche dovranno essere riferite alla stessa quota certa di cui al punto a.3 del presente articolo.

Per quanto possibile la planimetria rappresenterà con il dovuto maggior dettaglio anche gli elementi già indicativamente introdotti nella 1:1000 / 1:2000 di cui alla precedente lettera a), con particolare riferimento a recinzioni, marciapiedi, caditoie, pozzetti di ispezione, ai punti di immissione nella rete esterna ed ai pozzetti terminali all'interno dell'area di pertinenza dell'insediamento.

- c) Particolari costruttivi relativi ad opere di pretrattamento, pozzetti di ispezione ed ogni altro elemento significativo, con particolare riferimento alle opere relative all'immissione delle acque reflue nella pubblica fognatura.

La documentazione tecnica di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà risultare firmata da tecnico abilitato alla progettazione di opere edilizie, ed analogamente da tecnico abilitato dovrà essere svolta l'attività di Direzione Lavori.

art. 27) - Impianti di depurazione delle acque reflue

Nel caso siano previsti – o prescritti – impianti e/o opere per la depurazione delle acque reflue, dovrà, di norma, essere presentato apposito progetto, nei termini in tal senso impartiti dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.

Tale progetto dovrà risultare approvato previa istruttoria ad opera dei competenti uffici comunali ed acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL n. 16 come condizione necessaria e preliminare per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, comunque, nel caso di nuovi insediamenti, regolarmente attuato antecedentemente all'effettiva attivazione dello scarico.

Nel caso di insediamenti già esistenti, tempi e modi di attuazione di eventuali impianti di depurazione saranno normati per ogni singola fattispecie in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, o con motivata ordinanza del Sindaco, sentiti i pareri dei competenti Uffici Comunali e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 16.

art. 28) - Procedure di autorizzazione

Le autorizzazioni allo scarico, all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi, e per l'esecuzione di impianti e/o opere di depurazione delle acque reflue vengono rilasciate dal Sindaco previa presentazione di conformi istanze e delle documentazioni prescritte, nei modi e termini di cui ai precedenti artt. 23), 25) e 26) del presente Regolamento, da parte dei soggetti obbligati.

Le funzioni istruttorie sono attribuite ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale che nei casi previsti dall'art. 19 della L.R. 7 maggio 1982 n. 19 acquisiranno il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 16.

I provvedimenti autorizzativi comportanti l'esecuzione di opere civili e/o edilizie sono rilasciati secondo le modalità previste dalla deliberazione Consiliare n. 151 del 21 febbraio 1985 adottata in esecuzione dell'art. 60 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47, così come modificata con L.R. 29 marzo 1980 n. 23.

art. 29) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi

Oltre alla funzione di controllo sugli scarichi, il Sindaco esercita il controllo sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità ai progetti approvati ed alle norme previste dal presente Regolamento per la loro realizzazione, avvalendosi dei propri uffici tecnici e, se del caso, dell'U.S.L.

In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico o la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare un termine per la regolarizzazione delle opere. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco provvederà a sospendere l'autorizzazione allo scarico, se già

rilasciata, e a fare eseguire d'ufficio e a spese degli interessati gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere.

L'attivazione di uno scarico, o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico, comporterà le sanzioni previste per scarichi non autorizzati.

CAPO IV – PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE –

art. 30) - Allacciamenti

Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto.

Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono, di norma, avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica, e le tubazioni provate dovranno osservare il diametro minimo di cm. 30 con tubi di PVC.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o idonei. In quanto opere di urbanizzazione primaria, i relativi oneri sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata.

art. 31) - Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati

Nella costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- tubazioni e pezzi speciali di raccordo e di collegamento dovranno essere costituiti di materiali idonei, previsti per l'utilizzo in reti di scolo per acque luride, con caratteristiche di inattaccabilità all'azione chimica e fisica delle acque ai requisiti previsti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione.
- Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti all'eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato e della rete fognaria pubblica.
- Nella costruzione delle canalizzazioni dovranno essere posti in atto tutti i provvedimenti necessari ad ovviare gli inconvenienti derivanti da eventuali eccessi di pressione nelle tubazioni;
- I tratti suborizzontali delle tubazioni dovranno mantenere una pendenza non inferiore al 5%.
- Le canalizzazioni dovranno essere realizzate con apertura alle estremità per l'accesso, l'ispezione, lo spurgo e la pulizia, fermo restando che tali aperture dovranno risultare chiuse con tappi a perfetta tenuta.
- Le canalizzazioni dovranno altresì risultare collegate elasticamente alle strutture murarie dell'edificio.
- Dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo, lungo i tratti rettilinei di cui si comporranno le tubazioni, in corrispondenza di ogni immissione e di ogni cambiamento di direzione.
- I tubi di caduta di gabinetti, latrine, lavabi ed acquai ed i condotti verticali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra dell'edificio e convenientemente ventilati. Nella definizione dell'altezza dei tubi di esalazione dovrà farsi debito conto dell'esistenza di terrazzi praticabili e locali in mansarda.

- Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, né fungere da esalatori.
- Tutti gli scarichi provenienti da volumi fuori terra o comunque superiori alla quota stradale dovranno pervenire alla rete fognaria a servizio dell'area senza sollevamento alcuno e risultare separati dagli eventuali scarichi di volumi interrati o seminterrati.
- Tutti gli scarichi provenienti da volumi seminterrati o interrati, comunque da mantenersi separati da quelli provenienti da volumi fuori terra, dovranno se del caso pervenire alla fognatura a servizio dell'area mediante sollevamento con pompe pescanti in pozzetti di raccolta di volume utile totale non inferiore a mc. 0,5 ogni 100 mq. di superficie servita, e comunque non inferiore a mc. 1,00.
- E' fatto divieto di far pervenire alla fognatura e/o alle fosse biologiche i residui derivanti da trituratori di cibi e/o rifiuti. Nel solo caso di edifici ospitanti comunità l'uso di trituratori di residui di cibo può essere consentito previa apposita domanda e presentazione di adeguata documentazione relativa a diluizione conseguita, dimensioni delle condotte, caratteristiche degli impianti posti o da porre in atto e successivi trattamenti per la degradazione dei residui in questione.

art. 32) - Canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private

Nella costruzione delle canalizzazioni all'interno delle aree cortilive private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna all'area cortiliva:

- le tubazioni ed i giunti della rete di deflusso delle acque nere dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica e realizzati con materiali idonei all'utilizzo in reti di scolo di acqua luride, con dimensioni e caratteristiche chimiche e fisiche tali da rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione, oltre che alle norme tecniche dettate dal Comitato Ministeriale di cui all'art. 3 lett. i) del presente Regolamento.
- Le canalizzazioni dovranno essere realizzate secondo tratte rettilinee, di pendenza non inferiore allo 0,5%, raccordate, nei punti di innesto di altre tubazioni e/o di cambiamento di direzione, mediante pozzetti di dimensioni adeguate a quelli delle tubazioni ivi concorrenti, dotati di lapidi di accesso per ispezione e pulizia, poste alla quota del piano campagna e pertanto immediatamente visibili ed accessibili.
- Dette canalizzazioni dovranno essere poste in opera con adeguato rinfianco in calcestruzzo di idoneo dosaggio.
- Le reti di raccolta delle acque nere dovranno essere dotate di fosse biologiche ed Imhoff, in rapporto all'entità dell'insediamento, di volume utile proporzionale al numero degli abitanti equivalenti allacciati.
- Le fosse biologiche o Imhoff, di norma collocate nelle immediate adiacenze delle colonne montanti di scarico, dovranno risultare dotate di lapidi di dimensioni adeguate, poste alla quota del terreno in posizione visibile ed accessibile, onde consentire possibilità di ispezione ed accesso e le necessarie operazioni di pulizia, espurgo e manutenzione.
- La rete di deflusso delle acque nere dovrà risultare ad una quota dal piano campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione idrica.
- All'interno delle aree cortilive private, fermo restando quanto disposto al successivo art. 33), dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque nere e quella per il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche. In caso di pubblica fognatura di tipo misto sarà ammessa la confluenza delle reti in corrispondenza del tronco finale di adduzione alla pubblica fognatura, comunque a valle delle fosse biologiche e/o Imhoff.

- L'area cortiliva dovrà essere dotata di apposite bocche per la captazione delle acque meteoriche in numero e posizione adeguata alla superficie di cui assicurare il drenaggio, ed ai materiali di pavimentazione impiegati, con adeguata conformazione delle necessarie pendenze.
- Quota e conformazione dell'area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione dell'area stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso adeguata conformazione dell'area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il medesimo risultato.

art. 33) - Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di classe II.1. e II.2.

Oltre alle prescrizioni generali di cui al precedente art. 32) le canalizzazioni interne alle aree di pertinenza di insediamenti produttivi, in assenza di disposizioni diverse impartite d'ufficio, devono osservare le seguenti norme:

- a) deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche e quelle relative agli scarichi idroigienici di tipo civile. Questi ultimi potranno convergere con le canalizzazioni di deflusso delle acque di processo solo a valle del pozzetto di campionamento di cui alla successiva lettera c) del presente articolo.
- b) Nel caso di insediamenti produttivi i cui cicli di lavorazione diano luogo ad emissioni in atmosfera di polveri e fumi, con conseguente ricaduta nell'area di pertinenza, ovvero prevedano la manipolazione, movimentazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti o comunque tali da dar luogo alla formazione di polveri, è fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata l'opportunità dai competenti organi tecnici comunali o dell'U.S.L. Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento, anche accidentale, nell'area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi – nel qual caso dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche – e alle sostanze elencate all'art. 4) del presente Regolamento.

In tale ipotesi le condotte per la raccolta delle acque meteoriche devono conformarsi alle disposizioni tecniche di cui al precedente art. 32) per quanto attiene le caratteristiche di perfetta tenuta idraulica, la resistenza ad agenti chimici aggressivi, l'impostazione delle condotte a quota inferiore alle tubazioni per la distribuzione idrica.

- c) In presenza di impianti e/o opere per la depurazione e/o il pretrattamento delle acque di processo, a valle dell'impianto di depurazione e/o trattamento, e, comunque, anche in assenza di tali impianti, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovrà essere realizzato un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate. Tale pozzetto dovrà risultare accessibile ai funzionari pubblici incaricati dei prelievi e dei controlli.

Gli schemi costruttivi di tali pozzetti sono disponibili, salvo diverse prescrizioni all'uopo da impartirsi, presso i competenti Uffici Comunali e dell'U.S.L. n. 16.

- d) Dovrà essere garantita la possibilità di procedere ad agevoli campionamenti e prelievi delle acque affluenti all'impianto di depurazione al fine di verificarne l'efficacia depurativa.

art. 34) - Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, il Sindaco si riserva di disporre la posa in opera di adeguati strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Tali strumenti dovranno essere installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.

Con propria ordinanza, da assumersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976 n. 319 così come modificato con legge 24 dicembre 1979 n. 650, il Sindaco può altresì disporre la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento continuo delle caratteristiche delle acque scaricate. Installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti interverranno a spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuamente accessibili agli uffici tecnici dell'U.S.L., del Comune e dell'Ente gestore del servizio pubblico di depurazione.

I progetti e le modalità di posa in opera di tali installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi.

art. 35) - Gestione degli impianti di depurazione

La gestione degli impianti di depurazione dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli effluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.

Dovranno essere effettuati controlli periodici dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, conservata nell'azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione dell'U.S.L. e degli Uffici Tecnici del Comune e dell'Ente gestore del pubblico servizio di depurazione.

Analoghi controlli dovranno essere estesi, in modi opportuni, al liquame da depurare e ad alcune variabili di processo (esempio: ph, ossigeno disciolto, controlli sui fanghi, eccetera).

In funzione della complessità dell'impianto e/o delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, potrà essere disposta dal Sindaco la registrazione delle operazioni di controllo e dei parametri riscontrati su apposito registro numerato fornito all'Azienda dall'Autorità preposta al controllo. Sul registro di cui trattasi dovranno essere altresì annotare tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria eseguite sull'impianto o suoi componenti nonché le eventuali fermate dell'impianto stesso, per guasti od interventi manutentori.

La tenuta del registro in questione e le spese relative ai controlli si intendono a carico del titolare dell'attività che si svolge sull'insediamento da cui trae origine lo scarico.

I titolari degli impianti di depurazione sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il migliore livello di manutenzione.

art. 36) - Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali

Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, i titolari degli scarichi sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 16 ed all'Ente gestore del pubblico servizio di depurazione delle acque reflue urbane prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza, indicata al precedente art. 4) che, anche se intervenuto all'interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere effetti dannosi dell'incidente occorso.

I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti su menzionati.

Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissioni di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell'U.S.L. n. 16 nell'esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche i funzionari dell'Amministrazione Comunale; in tal caso il Sindaco coordina l'attività degli organi ed uffici a ciò preposti.

art. 37) - Prescrizioni relative agli insediamenti civili che originano scarichi di classe I.2.

Gli obblighi di cui al precedente art. 32) lett. b), relativi alla separazione ed al trattamento di chiarificazioni e/o disoleatura delle acque meteoriche valgono anche per insediamenti civili che danno luogo a scarichi di classe I.2. quando accolgano attività nell'esercizio delle quali possa darsi corso alla contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne, con particolare riferimento ad autolavaggi, distributori di carburanti, autocarrozzerie, depositi di idrocarburi ed oli minerali, eccetera.

Le condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche dovranno in tal caso mantenersi separate da quelle relative agli altri scarichi e pervenire separatamente alla rete fognaria salva l'eventuale possibilità di confluenza nello scarico terminale dell'insediamento a valle dell'impianto di chiarificazione e/o disoleazione.

Trattandosi di condotte destinate ad accogliere acque contaminate, valgono le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente art. 32) del presente Regolamento.

I fanghi originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleazione dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate, comunque autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

art. 38) - Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici

Negli insediamenti di qualunque tipo è tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta o indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi.

Potrà in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di anche accidentale sversamento, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali.

CAPO V - CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI RICETTORI DI SCARICHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI -

art. 39) - Esigenza di classificazione dei corpi idrici ricettori di scarichi

Le disposizioni di cui al presente Capo V sono finalizzate alla definizione dei criteri in base ai quali taluni corpi idrici ricettori di scarichi, in relazione al loro uso, ai manufatti che li caratterizzano, al loro recapito, debbono essere considerati parte integrante del sistema fognario, fissando le modalità per la loro identificazione; determinano altresì eventuali prescrizioni particolari per gli scarichi che

si immettono in tali corpi idrici, specie se fluenti a cielo aperto; identificato, infine, i corpi idrici nei quali non sono ammessi scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

art. 40) - Corpi idrici a monte di centri abitati

A monte dell'area urbanizzata del Capoluogo, dei centri frazionali e/o dei centri abitati così come definiti dal D.M. e aprile 1968 n. 1444 si considerano ricompresi nella pubblica fognatura i corpi idrici naturali e/o artificiali aventi funzioni irrigue, di colatori, di scaricatori di piena:

- a) a partire dalla sezione in cui scorrono continuativamente o prevalentemente tombati per poi immettersi nel sistema fognario o comunque recapitare le proprie acque, in via diretta o comunque mediata ad impianti pubblici di depurazione.
- b) a partire dalla sezione di immissione, anche se interessante un tratto tuttora fluente a cielo aperto, di altre condotte e/o canalizzazioni, a loro volta costituenti recapito di subsistemi fognari, così come definiti alla lett. b) del precedente art. 3), sempre che le acque del corpo idrico in esame recapitino le proprie acque al sistema fognario o comunque, in via diretta o mediata, ad impianti pubblici di depurazione.

Si considerano altresì facenti parte della pubblica fognatura le condotte e canalizzazioni anche se a cielo aperto, ivi compresi i fossi stradali, attraverso cui gli scarichi provenienti da subsistemi fognari pervengano ai corpi idrici di cui al 1° comma del presente articolo.

art. 41) - Attraversamento del centro urbano

All'interno del centro urbano, ogni corpo idrico che interagisca con il sistema fognario, anche se a monte risulti classificato come corso d'acqua superficiale, viene ricompreso nella pubblica fognatura, risultando pertanto gli scarichi che lo abbiano come ricettore disciplinati dalle norme del presente Regolamento.

art. 42) - Corpi idrici in uscita dal centro urbano e da centri frazionali dotati di impianto di depurazione

I corpi idrici che in uscita dal centro urbano principale o da centri frazionali serviti da impianto di depurazione, defluiscono a cielo aperto, dopo aver attraversato, tombati, aree urbanizzate ed aver accolto scarichi, mantengono la classificazione di pubblica fognatura anche nei tratti a cielo aperto fino all'intersezione con manufatti idonei a recapitarne le acque agli impianti di depurazione.

In particolare in uscita dal centro urbano principale e ad est del Canale Naviglio, appartengono al sistema fognario le aste del reticolo idrografico intercettate direttamente o in via mediata, dal "collettore di Nord Est"; per quanto attiene invece i bacini di scolo in sinistra idraulica del Canale Naviglio, si considerano appartenenti al sistema fognario i corpi idrici dominati dal Canalazzo di Freto a monte dell'intersezione con il Canale dei Montanari.

art. 43) - Subsistemi fognari che recapitano in acque superficiali

Sono confermati come scarichi in pubblica fognatura tutti gli scarichi accolti da subsistemi fognari, così come definiti all'art. 3) lett. b) del presente Regolamento anche se il recettore finale sia costituito da un corpo idrico di superficie.

art. 44) - Fossi e scoli stradali

Oltre a quanto già previsto al precedente art. 39) appartengono alla rete fognaria anche i fossi e scoli stradali che si immettono o recapitano in elementi del sistema delle pubbliche fognature, o da questi siano intercettati.

Gli scarichi in tali fossi e scoli stradali sono pertanto da ritenersi scarichi in pubblica fognatura, fermo restando le prescrizioni di cui al successivo art. 45).

art. 45) - Prescrizioni particolari relative agli scarichi nei corpi idrici di cui agli artt. 40), 42), 43) e 44) del presente Regolamento

Gli scarichi degli insediamenti produttivi che si immettono nei corpi idrici di cui agli artt. 40), 42), 43) e 44) del presente Regolamento, in nessun caso potranno eccedere i limiti della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, e ad eventuali limiti più restrittivi ai relativi parametri in futuro disposti dal competente Comitato Interministeriale.

In caso di condizioni sfavorevoli quali: insufficiente pendenza del corpo ricettore con conseguente possibilità di ristagno delle acque; presenza di abitazioni in fregio al corpo idrico di cui trattasi; scarsità di portata in grado di garantire adeguata diluizione delle acque fluenti, eccetera, dovranno essere garantiti i limiti di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni.

I limiti della tabella A dovranno comunque essere rispettati per scarichi in corpi idrici di cui risulti ammessa, nei tratti a valle, l'utilizzazione irrigua.

Tali prescrizioni più restrittive vengono fatte valere con le seguenti diverse modalità:

- tramite evidenziazione di eventuali corpi idrici rispondenti alle caratteristiche sopra esposte nella planimetria di cui al successivo art. 46).
- Tramite prescrizione specifica in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico.
- Tramite ordinanza del Sindaco ai titolari di specifici scarichi, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative di tali scarichi, ed alla contestuale riscontrata esistenza di condizioni sfavorevoli quali citate al 2° comma del presente articolo.

Gli scarichi degli insediamenti civili che si immettono nei corpi idrici di cui agli artt. 40), 42), 43) e 44) del presente Regolamento. sono, per analogia, assoggettati alle prescrizioni e norme fissate dall'Autorità Regionale, per insediamenti civili che recapitano in acque superficiali, con L.R. 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

I nuovi scarichi di classe I.1. che si immettono nei corpi idrici di cui sopra sono pertanto tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla tabella II della citata L.R. 7/83, conseguibili, usualmente, con realizzazione di idonee fosse tipo Imhoff.

I nuovi scarichi di classe I.2. che si immettono nei corpi idrici di cui sopra sono in ogni caso tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla tabella II, fermo restando l'obbligo della previa disinfezione degli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie, nei modi di cui all'art. 15 della L.R. 7/83; in caso di condizioni sfavorevoli per la salubrità dei luoghi potrà essere richiesto il conseguimento dei limiti previsti dalla tabella III della medesima legge.

Le tabelle I, II, e III di cui alla L.R. 29 gennaio 1983 n. 7 sono recepite quali allegato B) nel presente Regolamento.

I tempi per l'adeguamento ai succitati limiti tabellari per insediamenti civili esistenti delle classi I.1. e I.2. che recapitano nei corpi idrici di cui agli artt. 40), 42), 43) e 44) del presente Regolamento sono determinati con apposite ordinanze del Sindaco, in relazione ad obiettivi di risanamento dei corpi idrici, e di salubrità dei luoghi, o dell'esigenza di ridurre al carico inquinante di specifici scarichi.

art. 46) - Identificazione dei corpi idrici di cui all'art. 40) lett. a) e b) e art. 42) del presente Regolamento

I corpi idrici, o loro tratti, di cui agli artt. 40) lett. a) e b) e 42) del presente Regolamento sono indicati nella planimetria costituente allegato C) del presente Regolamento.

La medesima planimetria contiene anche l'individuazione, con apposite simbologie, dei corpi idrici o di loro tratti nei quali non sono ammessi, di norma, scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili, o relativamente ai quali valgono prescrizioni più restrittive.

La planimetria di cui al presente articolo viene aggiornata e modificata con ordinanza del Sindaco in relazione allo sviluppo urbanistico del centro urbano principale, dei centri frazionali e dei centri abitati del territorio comunale e/o all'esecuzione di manufatti ed opere per il convogliamento e/o la depurazione degli scarichi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI -

art. 47) - Riclassamento degli scarichi e modifica delle autorizzazioni allo scarico

In base ad accertamenti e verifiche sulla base delle disposizioni e definizioni del presente Regolamento, nonché a seguito di valutazioni e delle caratteristiche delle acque di scarico, ovvero dei corpi idrici in cui si immettono gli scarichi, il Sindaco, su conforme proposta dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e/o del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 16, e/o dell'Ente gestore del pubblico servizio di depurazione delle acque reflue, si riserva di procedere al riclassamento degli scarichi e degli insediamenti da cui essi provengono, e, conseguentemente, ad emettere, tenuto conto di quanto previsto all'art. 24) del presente Regolamento, un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico, in sostituzione di quello in precedenza rilasciato.

Tale facoltà si intende estesa anche alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate dall'Amministrazione Provinciale, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1979 n. 650.

Nel dare notizia al titolare dell'avvenuto riclassamento dello scarico, ove per il rilascio di nuova autorizzazione si renda necessaria la previa esecuzione di interventi ed opere, il Sindaco provvede con propria ordinanza a determinare contenuti e modalità e a fissare i tempi per la loro esecuzione.

art. 48) - Diniego dell'autorizzazione allo scarico

Per comprovate ragioni di pubblico interesse il Sindaco si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi di classe I.2., II.1. e II.2., ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano, o avessero ad arrecare pregiudizio all'igiene e alla salubrità dei luoghi, delle acque e dell'ambiente, in specie se si tratti di scarichi in corpi idrici fluenti a cielo aperto ovvero immessi nei corpi ricettore in prossimità di tronchi a cielo aperto.

Al diniego dell'autorizzazione allo scarico potrà essere associata, quando le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di lavorazione lo consentano, l'autorizzazione allo stoccaggio dei reflui in vasche e contenitori a perfetta tenuta idraulica in vista del periodico conferimento a centri specializzati nel trattamento e smaltimento dei reflui stessi.

Con il diniego e/o la revoca dell'autorizzazione allo scarico il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per la mancata attivazione o per la cessazione dello scarico.

art. 49) - Norme di salvaguardia

Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'igiene e della salubrità delle acque o dell'ambiente, ovvero quando necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, il Sindaco può altresì disporre l'adozione di misure, accorgimenti od il rispetto di limiti di accettabilità particolari, ad integrazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

art. 50) - Prescrizione per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione

Sono tenuti all'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati con le modalità di seguito specificate, quando siano soggetti passivi dei canoni di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni:

- a) i titolari di insediamenti civili che provvedono all'autoapprovvigionamento idrico mediante pozzi, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.

Nel solo degli usi domestici è ammesso l'accertamento induttivo dei prelievi, in luogo dell'autodenuncia derivante dalla lettura di appositi strumenti atti a misurare o valutare l'entità dei prelievi effettuati.

- b) I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe facendo uso degli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, e comunque, nei seguenti termini:

- b.1) Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi dell'acqua sollevati da ciascun posso di autoapprovvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori; eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di autoapprovvigionamento nonché i prelievi idrici complessivi.

Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati.

In assenza di strumenti misuratori dei volumi effettivamente scaricati adeguatamente installati sugli scarichi terminali e/o di adeguatamente documentate quantificazioni di mancati scarichi rispetto all'entità complessiva dei prelievi, si procederà alla determinazione dei volumi cui applicare i canoni di fognatura e depurazione in base alle prescrizioni delle apposite deliberazioni regionali annualmente adottate ai sensi del 2° comma dell'art. 75 bis della legge 10 maggio 1976 n. 319, così come modificata con D.L. n. 38 del 28 febbraio 1981 convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1981 n. 153.

- b.2) Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque scaricate, da desumersi attraverso i controlli periodici di cui al precedente art. 35), o comunque da eseguirsi anche in assenza di apposito impianto di depurazione.

Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD 5 solidi in sospensione totali effettuati su campioni omogeneizzati, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 nonché gli altri parametri caratterizzanti lo scarico in Funzione della diversa tipologia produttiva.

La denuncia dovrà risultare corredata di almeno un certificato di analisi per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate,

prelevati a cura dei titolarti del laboratorio incaricato dell'analisi. Non saranno in tal senso ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico.

Il Sindaco potrà disporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici, e/o delle Aziende Municipalizzate e/o dell'Unità Sanitaria Locale sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, e per l'accertamento della veridicità dei valori denunciati.

Ai prelievi relativi al controllo degli aspetti qualitativi provvederanno gli organi tecnici del Comune, e/o dell'U.S.L. n. 16 e/o dell'Ente titolare del Servizio di Depurazione.

I campioni prelevati d'ufficio saranno suddivisi in due aliquote l'una delle quali trattenuta dagli organi tecnici incaricati del prelievo e l'altra lasciata a disposizione del titolare dell'insediamento, in apposito contenitore sigillato.

In luogo dell'esecuzione d'ufficio delle determinazioni analitiche, potrà essere richiesto al titolare il tempestivo deposito del campione sigillato lasciategli a disposizione presso un laboratorio privato abilitato per la determinazione, a spese del titolare, dei parametri indicati al momento del campionamento e riportati sul documento di identificazione del campione.

In tale ipotesi copia dei certificati di analisi, riportante gli estremi di identificazione del campione, dovranno essere immediatamente inviati al Sindaco a diretta cura del laboratorio incaricato dell'analisi.

art. 51) - Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

L'entità della somma che deve essere pagata dal trasgressore è determinata con atto deliberativo in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni, entro un minimo di L. 50.000 e un massimo di L. 1.000.000.

Fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici e privati, e senza pregiudizio di eventuali effetti penali, non sono soggette a sanzioni amministrative le conseguenze di eventi di natura accidentale e fortuita.

art. 52) - Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli Enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue.

art. 53) - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

Allegato A)

Elenco delle sostanze ad elevata tossicità, persistenza o bioaccumulabilità

Argento
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cromo III e Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Tellurio
Zinco
Cianuri
Fibre di amianto
Idrocarburi e oli minerali
Fenoli
Solventi organici aromatici
Solventi organici clorurati
Composti organici azotati
Pesticidi

Allegato B)

Tabella I							
PARAMETRI		LIMITI		PARAMETRI		LIMITI	
1 - Portata media				24 - Selenio	mg/l	0,03	
2 - pH		5,5 - 9,5		25 - Stagno	mg/l	10	
3 - Temperatura	°C	30		26 - Zinco	mg/l	1	
4 - Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm)		non percettibile		27 - Cianuri totali	mg/l	1	
5 - Materiali grossolani		assenti		28 - Cloro attivo	mg/l	0,3	
6 - Materiali in sospensione totali		mg/l 700		29 - Solfuri	mg/l	2	
7 - BOD ₅		mg/l 300 X		30 - Solfiti	mg/l	2	
8 - COD		mg/l 700 X		31 - Solfati	mg/l	1000	
9 - Rapporto COD/BOD ₅		2,2		32 - Cloruri	mg/l	3000	
10 - Metalli e non metalli tossici totali				33 - Fluoruri	mg/l	12	
As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn		3		34 - Fosforo totale	mg/l	30	
11 - Alluminio	mg/l	2		35 - Azoto ammoniacale	mg/l	50	
12 - Arsenico	mg/l	0,5		36 - Azoto nitroso	mg/l	0,6	
13 - Bario	mg/l	20		37 - Azoto nitrico	mg/l	30	
14 - Boro	mg/l	4		38 - Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	40	
15 - Cadmio	mg/l	0,02		39 - Oli minerali	mg/l	10	
16 - Cromo III	mg/l	4		40 - Fenoli	mg/l	1	
17 - Cromo VI	mg/l	0,2		41 - Aldeidi	mg/l	2	
18 - Ferro	mg/l	4		42 - Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	
19 - Manganese	mg/l	4		43 - Solventi organici azotati	mg/l	0,2	
20 - Mercurio	mg/l	0,005		44 - Solventi organici clorurati	mg/l	2,0	
21 - Nichel	mg/l	4		45 - Tensioattivi	mg/l	20	
22 - Piombo	mg/l	0,3		46 - Pesticidi clorurati	mg/l	0,05	
23 - Rame	mg/l	0,4		47 - Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	
				48 - Saggio di tossicità			

Tabella II							
PARAMETRI		LIMITI		PARAMETRI		LIMITI	
1 - pH		5,5 - 9,5		20 - Mercurio	mg/l	0,005	
2 - Temperatura	°C	30		21 - Nichel	mg/l	4	
3 - Colore (diluizione 1:40, su spessore 10 cm)		Non percettibile		22 - Piombo	mg/l	0,3	
4 - Odore		Non deve causare molestia		23 - Rame	mg/l	0,4	
5 - Materiali grossolani		Assenti		24 - Selenio	mg/l	0,03	
6 - Materiali sedimentabili	ml/l	0,5		25 - Stagno	mg/l	10	
7 - Materiali in sospensione totali	mg/l	200		26 - Zinco	mg/l	1	
8 - BOD ₅	mg/l	250		27 - Cianuri totali	mg/l	1	
9 - COD	mg/l	500		28 - Cloro attivo	mg/l	0,3	
10 - Metalli e non metalli tossici totali				29 - Solfuri	mg/l	2	
As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn		3		30 - Solfiti	mg/l	2	
11 - Alluminio	mg/l	2		31 - Solfati	mg/l	1000	
12 - Arsenico	mg/l	0,5		32 - Cloruri	mg/l	3000	
13 - Bario	mg/l	20		33 - Fluoruri	mg/l	12	
14 - Boro	mg/l	4		34 - Fosforo totale	mg/l	15	
15 - Cadmio	mg/l	0,02		35 - Azoto ammoniacale	mg/l	50	
16 - Cromo III	mg/l	4		36 - Azoto nitroso	mg/l	0,6	
17 - Cromo VI	mg/l	0,2		37 - Azoto nitrico	mg/l	30	
18 - Ferro	mg/l	4		38 - Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	40	
19 - Manganese	mg/l	4		39 - Oli minerali	mg/l	10	
				40 - Fenoli	mg/l	1	
				41 - Aldeidi	mg/l	2	
				42 - Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	
				43 - Solventi organici azotati	mg/l	0,2	
				44 - Solventi organici clorurati	mg/l	2,0	
				45 - Tensioattivi	mg/l	10	
				46 - Pesticidi clorurati	mg/l	0,05	
				47 - Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	
				48 - Germi patogeni		Assenti	
				49 - Saggio di tossicità			

Tabella III							
PARAMETRI		LIMITI		PARAMETRI		LIMITI	
1 - pH		5,5 - 9,5		24 - Selenio	mg/l	0,03	
2 - Temperatura	°C	30		25 - Stagno	mg/l	10	
3 - Colore (diluizione 1:40, spess. 10 cm)		Non percettibile		26 - Zinco	mg/l	0,5	
4 - Odore		Non molesto		27 - Cianuri totali	mg/l	0,5	
5 - Materiali grossolani		Assenti		28 - Cloro attivo	mg/l	0,2	
6 - Materiali sedimentabili	ml/l	0,5		29 - Solfuri	mg/l	1	
7 - Materiali in sospensione totali	mg/l	80		30 - Solfiti	mg/l	1	
8 - BOD ₅	mg/l	80		31 - Solfati	mg/l	1000	
9 - COD	mg/l	160		32 - Cloruri	mg/l	1200	
10 - Metalli e non metalli tossici totali				33 - Fluoruri	mg/l	8	
As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn		3		34 - Fosforo totale	mg/l	15	
11 - Alluminio	mg/l	1		35 - Azoto ammoniacale	mg/l	25	
12 - Arsenico	mg/l	0,5		36 - Azoto nitroso	mg/l	0,6	
13 - Bario	mg/l	20		37 - Azoto nitrico	mg/l	20	
14 - Boro	mg/l	2		38 - Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	20	
15 - Cadmio	mg/l	0,02		39 - Oli minerali	mg/l	5	
16 - Cromo III	mg/l	2		40 - Fenoli	mg/l	0,5	
17 - Cromo VI	mg/l	0,2		41 - Aldeidi	mg/l	2	
18 - Ferro	mg/l	2		42 - Solventi organici aromatici	mg/l	0,2	
19 - Manganese	mg/l	2		43 - Solventi organici azotati	mg/l	0,1	
20 - Mercurio	mg/l	0,005		44 - Solventi organici clorurati	mg/l	1,0	
21 - Nichel	mg/l	2		45 - Tensioattivi	mg/l	2	
22 - Piombo	mg/l	0,2		46 - Pesticidi clorurati	mg/l	0,05	
23 - Rame	mg/l	0,1		47 - Pesticidi fosforati	mg/l	0,1	
				48 - Germi patogeni		Assenti	
				49 - Saggio di tossicità			